

Avviso per la concessione di contributi straordinari per strutture residenziali per anziani - LR 13/2022 art. 8 co. 16 - 20

Art. 1 Finalità e riferimenti normativi

1. Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 8, comma 16 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, erogato alle strutture residenziali per anziani in considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sul sistema dei servizi residenziali per anziani della regione.
2. Il contributo viene erogato in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.1805 del 24.11.2022 che determina il sistema di computo delle giornate di non occupazione, il valore del contributo erogabile per ogni giornata di non occupazione, sulla base dei quali viene parametrata l'entità del contributo concedibile a ciascun richiedente.

Art. 2 Soggetti beneficiari

Sono interessati alla presente procedura gli enti gestori di strutture residenziali per anziani, site nel territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (in seguito ASUGI), autorizzate all'esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), alla data del 31.01.2020, nonché alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 3 Entità del contributo

1. Ai soggetti beneficiari, così come definiti all'articolo 2 del presente avviso, viene riconosciuto un contributo pari a 17,25 euro per ogni giornata di non occupazione dei posti letto nei periodi di operatività delle strutture residenziali ricompresi fra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del presente avviso, per periodi di operatività delle strutture residenziali si intendono quelli in cui, nell'intervallo di tempo indicato al precedente comma 1, risulti accolto in struttura almeno un utente.

Art. 4 Criteri per il computo delle giornate di non occupazione dei posti letto

1. Per giornata di posto letto non occupato si intende la giornata per la quale l'Ente gestore della struttura residenziale non ha percepito la retta di ospitalità.
2. Il numero di giornate di non occupazione dei posti letto per ciascun richiedente è determinato nel seguente modo:
 - a) determinazione del tasso medio regionale di non occupazione dei posti letto nell'anno 2021 corrispondente al 20%;
 - b) calcolo del tasso di non occupazione di ciascuna struttura per l'anno 2021, ricavato dalla differenza tra la piena occupazione teorica e l'occupazione effettiva di ciascuna struttura nel medesimo periodo;
 - c) nel caso in cui il tasso di non occupazione di cui alla lettera b) risulti superiore al 20% (tasso medio regionale di non occupazione), il numero di giornate per le quali è riconosciuto il contributo corrisponde al 20% delle giornate di piena occupazione teorica.
In caso contrario, il numero di giornate per le quali è riconosciuto il contributo viene calcolato sulla base del tasso di non occupazione ricavato con le modalità di cui alla lettera b).
3. Per il calcolo delle giornate di non occupazione, così come indicato al precedente comma, sono utilizzati i dati disponibili sul gestionale SIRA FVG alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 1805 dd. 24.11.2022
4. Ai fini del conteggio delle giornate di non occupazione, sono esclusi:
 - a) i periodi di chiusura, sospensione, nonché di non operatività così come intesi all'articolo 3 comma 2 del presente avviso;
 - b) le giornate di non occupazione dei posti letto destinati all'accoglimento di soggetti positivi a COVID-19 attivati nelle strutture residenziali ai sensi della DGR n. 1676/2020 recante "Emergenza COVID-19.

Indicazioni per l'attivazione di strutture assistenziali intermedie per soggetti positivi a COVID-19, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia”.

Art 5 Presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda, ai fini della concessione del contributo, è presentata all'ASUGI.
2. Gli enti gestori di strutture ubicate sui territori di competenza di più Aziende sanitarie presentano domanda di contributo ad ASUGI solo per le strutture presenti sul territorio aziendale.
3. La domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di ASUGI dall'avviso relativo alla presente procedura, o, nel caso in cui tale termine cada in giorno festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo obbligatoriamente mediante invio tramite PEC al seguente indirizzo: **asugi@certsanita.fvg.it**.
4. La domanda, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo, deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente secondo una delle seguenti modalità:
 - a) con firma digitale;
 - b) con firma autografa unitamente ad un valido documento di identità dello stesso firmatario.
5. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti allegati:
 - a) copia del documento d'identità in corso di validità, al momento di presentazione della domanda, del legale rappresentante che sottoscrive con firma autografa la domanda;
 - b) scheda calcolo giornate di non occupazione posti letto in formato Excel (allegato sub 1 alla domanda); qualora la domanda di contributo sia presentata per più di una struttura residenziale, il richiedente deve compilare e allegare alla domanda una scheda per ogni struttura;
6. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa che compromettano la ricezione della domanda.
7. Con la presentazione della domanda il soggetto richiedente accetta integralmente le condizioni contenute nel presente avviso.

Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande

1. L'ASUGI procede all'istruttoria delle domande di contributo, verificando la completezza, la regolarità formale delle domande medesime e la sussistenza dei requisiti, nonché l'ammissibilità delle giornate di non occupazione richieste a contributo, che non potranno in ogni caso essere superiori a quelle ottenute secondo le modalità di calcolo indicate all'articolo 4 comma 2 e sulla base dei dati reperiti come indicato all'articolo 4 comma 3 del presente avviso.
2. Al netto della presentazione oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste dall'art. 5, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ASUGI ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione;
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non pervengano entro il termine stabilito, la domanda è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo

A seguito del ricevimento della domanda e dell'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità, l'ASUGI adotta l'atto di concessione e procede all'erogazione del contributo per l'importo complessivamente assegnato a ciascun beneficiario, nei limiti definiti all'articolo 3 del presente avviso e, in ogni caso, entro il limite di budget assegnato a questa Azienda sanitaria dal Decreto n. 28103/GRFVG del 30.11.2022, del Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e 4 dell'integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione FVG pari ad Euro 3.500.116,44.

Qualora le richieste di contributo fossero superiori al budget assegnato, le risorse disponibili verranno ripartite in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

Art. 8 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso, si applicano le disposizioni della LR 7/2000 e della DGR n. 1805/2022.

Art. 9 Note informative

Con la pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale dell'ASUGI si dà avvio al procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della LR 7/2000.

In applicazione dell'articolo 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: SC Area Welfare di Comunità
- Responsabile del procedimento: Direttore della SC Area Welfare di Comunità
- Istruttore del procedimento: Direttore della SC Area Welfare di Comunità o suo delegato
- Per informazioni: mail: segreteria@areawelfare.fvg.it

Allegati:

- A) Domanda di contributo straordinario a sostegno degli Enti gestori di strutture residenziali per anziani autorizzate (LR 13/2022 art. 8 co.16 - 20)
- B) Scheda calcolo giornate di non occupazione posti letto (allegato sub 1 alla domanda)
- C) Informativa sul trattamento dei dati personali

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	23/12/2022
Nome	AVVISO CONTRIBUTI STRAORDINARI LR FVG 13 2022 ART 8 C 16.PDF
Impronta	53B4C7F3EC92F343EC7D156B19382E7207EB48645F263CDAE81FB948E8D35075
Dimensione (Byte)	37,242

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GENASUGI-GEN-2022-121449-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	23/12/2022